

**REGOLAMENTO (CE) N. 440/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 28 febbraio 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(2)</sup>, prevede modifiche per taluni prodotti cerealicoli di cui al codice NC 1104, quali l'avena spuntata e i cereali sottoposti a leggero trattamento termico, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3333/94<sup>(4)</sup>, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura alle modificazioni della

nomenclatura combinata, con efficacia dal 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il settore 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 60.